TRATTATO
DELL'
INTERDETTO
DELLA SANTITA' DI
PAPA PAOLO V.
COMPOSTO DA
FRA' PAOLO,
dell' Ordine de' SERVI.

Ed altri Theologhi *di otto nominati.*

Pietr' ANTONIO *Archidiacono, & Vicario General di Venetia.*
F. *Bernardo* GIORDANO *Minore Osseruante Theologo.*
F. *Michael'* AGNOLO *Minore Osseruante Theologo.*
F. *Marc' Antonio* CAPELLO *Minor Conuentuale Theologo.*
F. CAMILLO *Agustiniano Theologo.*
F. FVLGENTIO *dell' Ordine de' Servi Theologo.*

IN VENETIA,
Appresso Roberto Meietti. 1673.

TRATTATO
DELL'
INTERDETTO
della SANTITA' di
PAPA PAOLO V.

NEL QVALE SI DIMOSTRA, che egli non è legitimamente publicato, & che per molte ragioni non sono obligati gli Eclesiastici all'essecutione di esso, ne possono senza peccato osseruarlo.

RICERCA il zelo, che ciascuno deue hauere nel seruitio diuino, & la cura della propria salute, in questo tempo spetialmente, attese le controuersie, che vertono

tra la Santità del Sommo Pontefice, & la Sereniſſima Republica di Venetia, che due queſtioni ſiano diligentemente eſaminate, & deciſe.

La prima: Se gli Eccleſiaſtici debbano o poſſano, ſenza peccato, oſſeruare l'Interdetto in queſto Stato.

La ſeconda. Se il Prencipe poſſa, & debba prohibire, come per difeſa vna tale oſſeruatione.

Sono alcuni, i quali per prouare, che gli Eccleſiaſtici di queſto Stato ſono obligati a ſeruare l'Interdetto; & che il Prencipe debba conſentirlo; ſi reputano poterlo fare efficamente, quando haueranno moſtrato, che al precetto del Papa giuſto, ſi debba da ogn' vno vbbidire: & in prouar queſto s'affaticano molto, & à giudicio noſtro ſouerchiamente, &

& fuori del caſo. Poiche prontiſſimamente ſarà loro conceſſo non ſolo queſto, ma che al precetto giuſto del Veſcouo ſi debba vbidire, & di più ancora che al precetto del Prencipe, & del Magiſtrato giuſto ſia debita l'obedienza: & per ampliar maggiormente la loro propoſitione diremo, che è debita l'obedienza al precetto giuſto del Padre, del Padrone, del Marito. Se vogliono ridurre la propoſitione ſua alli termini conuenienti più toſto doueranno dire al precetto humano giuſto di qualunque Superiore ſi deue obedire per non incorrere in peccato; imperoche porta talmente ſeco il giuſto precetto il debito dell' obedienza, che è contradditione trouar l'vno ſenza l'altro.

Tutta la difficoltà ſtà in dimoſtrare, che queſto ſia precetto giuſto:

imperoche si come ogn' vno, che comanda; appresso la qualità di Superiore, ve n'ha vn'altra congionta di essere soggetto al fallire, come huomo: questa è anco nel Sommo Pontefice, come S. Paolo à gli Hebrei testifica, che *Et ipse circundatus est infirmitate, & debet pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi*: & alli Galati mostra l'istesso, con l'essempio di San Pietro, al quale fece resistenza in faccia, perche meritaua di essere ripreso: & concordano tutti li Dottori della Santa Chiesa Romana, che il Pontefice possa fallire, eccetto che nel determinare in cathedra le cose della Fede; & se bene alcuni moderni aggiongono ancora quel, che appartiene *ad mores in vniuersali*, viene però ad esser il medesimo, perche nissuna cosa concerne li
costumi

costumi in vniuersale, che non sia de fide. Basta, che tutti consentono, che il Pontefice può fallire nelli giudicij particolari; & habbiamo molti essempij di errori commessi dalli Sommi Pontefici; & nelli Sacri Canoni non solo si suppone, che il Papa possa fallire; ma anco possa diuenir heretico, *distinct.40. cap. si Papa.*

Per il che procedendo noi in altra maniera, intendiamo di prouare, che gli Ecclesiastici non debbono seruare l'Interdetto, perche non sanno sufficientemente, che la Città, & Dominio gli siano sottoposti; & quando lo sapessero non debbono seruarlo: perche ne nascerebbe scandolo, & turbatione nello Stato della Chiesa: & quando anco non fosse per nascerne scandalo sono scusati dal seruarlo per giusto timo-

re, che ſcuſa dalla obedienza di qualunque legge, & precetto del Sommo Pontefice: & quando pure non haueſſero timore alcuno, non debbono ſeruarlo, ſe prima non ſaranno certificati, che la ſentenza non ſia ingiuſta, & nulla, come il comune parere la ſtima.

Et che il Prencipe di Venetia per ogni ragione ſi può, & ſi deue opporre alla publicatione, & impedire per tutte le vie la eſſecutione del precetto Pontificio, correggendo quelli, che tentaſſero farſi eſſecutori: eſſendo egli certo, che l'Interdetto è notoriamente nullo, & di neſſun valore.

Le quali coſe ſi moſtreranno euidentemente con la proua delle ſeguenti propoſitioni.

Propo-

Propositione Prima.

IL precetto del Superiore (quantunque fosse del Pontefice) non obliga ad essere esequito, & obedito, se non è publicato, & intimato.

Questo si proua, perche non obliga più il precetto del Giudice, di quello, che fà la Legge, ma è essentiale alla Legge, che sia publicata: & senza, non obliga, come San Thom. 12. *quæst.* 40. *artic.* 4. proua à pieno; adunque ne meno il precetto. Ogni vno sà quante Leggi, & Precetti de' Sommi Pontefici non si seruano, & non vagliono in alcuni Regni, perche quiui non sono publicati: solo ne dirò vno notissimo à tutti. Il Sacro Concilio di Trento non si serua, & non obliga in molte Prouincie, & Regni Christiani per questo rispetto: & quello, che più

di tutto importa, il Decreto della inualidità del matrimonio clandestino, che pure appartiene al Sacramento, secondo l'opinione di tutti, non obliga, doue esso Concilio non è publicato: si che tutti tengono, che in quei luoghi i matrimonij clandestini vagliano.

Propositione Seconda.

NOn è stato publicato l'Interdetto nella Città, & Dominio di Venetia. Questo stà in fatto; imperoche non è stato letto nelle Chiese, o in altro luogo publico di commissione de' Prelati, & superiori ordinarij, nè affisso in modo, che sia stato veduto dal Popolo, o da chi appartiene il seruarlo. Risponderà alcuno, che l'Interdetto non è intimato, & publicato, perche la publicatione è stata impedita; & che non

non si può alcuno scusare sopra ignoranza, essendo ignoranza affettata quella di chi non vuol sapere; la quale più tosto aggraua, che iscusi. A questo si replica, con l'istessa risposta, che molti precetti Apostolici, & il medesimo Concilio suddetto non sono publicati, perche la publicatione è impedita; & pure tutti confessano, che non obligano: & se si dirà, che per altra via si sà dell' Interdetto, & della volontà del Papa; si risponde, che medesimamente delli Decreti del Concilio per altra via si sà; anzi meglio, perche in quei Regni il libro del Concilio si porta, & si vende publicamente, & pure non obliga per solo mancamento di publicatione solenne & giuridica: adunque anco questo ricercarebbe vna publicatione giuridica. Et se alcuno dirà,

che nel Monitorio del Papa forse si contiene, che la publicatione fatta in Roma basti per obligare, se gli replicarà, che Pio IV. per vna sua Bolla del 1564. dichiarò, che li Decreti del Sacro Concilio hauessero obligato tutto il Mondo senz' altra intimatione dal primo di Maggio di quell' anno: pur tuttavia il parere & l'vso è, che nelli sopradetti Regni non obligano.

Aggiongesi, che nel Regno di Napoli è stile ordinario, che nessun commandamento Apostolico, se ben dica, che basti la publicatione di quello in Roma, è d'alcun vigore senza l'*Esequatur* Regio: si che è cosa ordinaria di quel Regno quello, che noi diciamo in questo nostro particolare proposito.

Qualche coscienza scropolosa di alcun deuoto Religioso dirà, io non

non curo di ſaper le coſe tanto giuridicamente, mi baſta in qualunque modo, ch' io le ſappia: il mio Superiore l'ha ſcritto: ouero sò da perſone degne di fede, che egli l'hà ſcritto. A queſti biſogna dire, che l'iſteſſa coſa ſi può ſapere ſufficientemente ad vn' effetto, & non ſaperſi à baſtanza per vn' altro effetto, come Nauarro pruoua *nel Man. cap.16.num.40. & cap.27.num.288.* & più à pieno ſopra *il cap. ſi quis, de pæn.diſtinct.7.*& ci ſono *il cap.Dominus, de ſecundis nupt.* Doue Lucio Papa III. dice, che chi è paſſato alle ſeconde nozze, & dubita della vita del conſorte deue rendere il debito, ma non ricercarlo, & nel *cap. Inquiſitioni, de ſent. excomm.* Innoc. III. dice, che ſe vno delli Conſorti ha probabile, & diſcreta credulità di qualche impedimento del

del matrimonio deue rendere il debito, ma non ricercarlo. Dalle quali determinationi si vede, che alcuna probabilità è sufficiente per credere, & operare cosa à proprio pregiudicio, come è ricercare il debito matrimoniale, la quale non basta per credere, & operare à pregiudicio altrui, che sarebbe il non renderlo: Ma il comandamento, che si crede faccia il Papa del seruare l'Interdetto, non è à pregiudicio di essi Religiosi; perche in tal caso forse douerebbono contentarsi di quella cognitione, che hanno: ma è à pregiudicio del Popolo, come Soto *in distinct.*22. *quæst.*3.*artic.*1. dice; & l'istessa natura della cosa lo mostra, & perciò la probabilità, che dicono li Religiosi hauerne per lettere de' suoi, non li deue indurre ad eseguirlo; anzi trattandosi di tanto

tanto danno publico, debbono non credere mai hauerne sufficiente notitia, finche non viene loro intimato dal Prelato della propria Cathedrale, arg. nella Clem. *ex frequentibus, de sent. excom.*

Propositione Terza.

IL precetto del Papa, dal quale probabilmente si vede douer nascer scandalo, & perturbatione nello Stato della Chiesa, non deue essere esequito da gli Ecclesiastici, ancorche lo commandasse *sub pœna excommunicat. latæ sententiæ.*

Questo lo dice quasi con l'istesse parole Sylvestro *Ver. obedientia. §. si ex obedientia præsumitur status Ecclesiæ perturbandus vehementer, vel aliquod malum in scandalum futurum, etiam si præcipitur sub pœna excomm. lata sententia non est ei obediendum:*

Et

Et in confirmatione allega l'Abbate *c. ſi quando. & cap. cum adeo de reſer.* & Antonio Corduben. *l.3. q.13. reg.3.* conferma l'iſteſſa ſentenza con queſte parole *Eccleſia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum ſcandalo inde probabiliter imminente, aut vnde probabiliter imminet graue malum ſpirituale, quia quod propter charitatem fit, non debet contra charitatem militare*, & poco di ſotto *ſi Eccleſia iubeat denunciare aliquem, & inde probabiliter timetur maius malum quàm vtilitas, ſeu immineat ſcandalum, non tenetur: quia qui iuſta cauſa non paret mandato excuſatur à non paritione.*

Ma, che occorre allegar Dottori il Pontefice Aleſſandro III. che ſopra tutti è ſtato ardente in conſeruare l'auttorità *c. cum teneamur de preb.* dice, *ſi non poteſt ei ſine ſcandalo prouideri*

prouideri æquanimiter ſuſtinemus ſi mandatum noſtrum non duxeris exequendum , & la Gloſſa *mandatum Papæ debet adimpleri ſi non ſubſit ratio non adimplendi* la qual Gloſſa ſopra il *c. ad aures. de temp.ord.dice pro vitando ſcandalo ceſſat rigor diſciplinæ.*

Et queſta propoſitione ſi proua ancora , perche l'oſſeruanza della Legge diuina ſi deue anteporre ad ogni precetto del Papa; ma il guardarci dallo ſcandalo è precetto della Legge diuina naturale , & eſpreſſo nell' Euangelio : adonque deue eſſer fuggito , & tralaſciato il precetto del Papa.

Et ciò ſi conferma , perche tanto obliga il commandamento di fuggir lo ſcandalo , che ancora perciò ſi deue laſciare la oſſeruanza della Legge diuina poſitiua : adonque

tanto

tanto più della Legge humana. E precetto della Legge diuina positiua l'integrità della confessione, nondimeno se dal confessar qualche peccato si temesse di dar scandalo al Confessore, si che perciò douesse cadere in alcun errore; tengono Adriano *de confess. quaest.* 4. & Nauar. *in Manu. cap.* 7. *num.* 4. che si deue tralasciar qualche peccato confessando gli altri. Quanto maggiormente adonque per non partorire vn notabilissimo scandalo si douerà tralasciare il precetto del Papa.

Propositione Quarta.

DAll' obedire al Pontefice seruandosi l'Interdetto nella Città & Dominio di Venetia nascerebbono scandali, pericoli, & mali innumerabili.

Questa sarà propositione chiarissima

ſima à chi conſiderarà, che coſa ſia attione ſcandaloſa, la quale ſecondo San Gieron. & S. Tomaſo è vna attione, dalla quale naſce la ruina & cadimento ſpirituale di qualche perſona ſemplice, & inferma di ſpirito. Coſa certa è, che primieramente ſarebbe pericolo, che le genti per l'opinione, che hanno d'eſſer à torto & ſenza loro colpa cenſurate, ò interdette, non lo ſopportaſſero patientemente, ma ſi riuolgeſſero alli Sacerdoti, & alle Chieſe, & per hauer li diuini vfficij vſaſſero verſo di loro qualche violenza: & ſarebbe pericolo ancora, che molti perdeſſero totalmente la deuotione; maſſime ſentendoſi le voci di molti, che dicono il Papa, che dourebbe eſortarci alle Meſſe, procura di leuarnele; onde correrebbe pericolo di naſcer il male, che altre volte

volte nacque in Vrbino:la qual Città ſtette tanto interdetta, che quando furono reſtituite le Meſſe, & gli officij diuini, fu coſa difficile ad aſſuefar quel Popolo ad vdirle, & a ritornarlo nella debita riuerentia. Ma che occorre affaticarſi à prouar queſto? poiche il *cap. Alma mater* afferma, che pullulano le hereſie, creſce la indeuotione del Popolo. Se queſta non è ruina ſpirituale & ſcandalo, non ſappiamo vedere qual altra poſſa eſſere maggiore.

La perturbatione vniuerſale dello Stato della Chieſa è manifeſtiſſima: imperoche ſe queſta Città di Venetia, la quale è ſtata ſempre deuotiſſima alla Chieſa Romana, & nella quale mai è ſtato altro culto diuino, che l'inſtituito dalli Pontefici Romani; doue mai niſſuna hereſia hà hauuto piede; donde mai

non

non è riuſcito chi habbi inuentata Dottrina contraria, ſi ſeparaſſe dalla Chieſa; qual perturbatione, & qual difformità ne naſcerebbe ogn' vno lo può conſiderare.

Li pericoli, che ſi vedono chiaramente ſopraſtare non è biſogno nominarli: ogn' vno, che ſia di ſano giudicio preuede li mouimenti contro gli Eccleſiaſtici, & beni loro, i quali difficilmente potrebbono eſſer impediti: & coſi la licenza, ch' ogni vno ſi pigliarebbe di parlare come meglio gli piaceſſe dell' auttorità Eccleſiaſtica: appreſſo à molti altri diſordini grandiſſimi; i quali non è da preſupponere, ſe non con molta ingiuria di ſua Santità, che ella voleſſe che ſeguiſſero; anzi è più toſto da credere, che quando hauerà la Santità ſua conoſciuto il buon zelo, per il quale il Prencipe, & gli Eccle-

Ecclesiastici di questo Stato hanno risoluto, che gli vfficij diuini si continuino, sia per lodare la loro deliberatione; & dire, che se bene hanno operato contra le sue parole, non però contro la sua mente; alla quale più che alle parole deue attendere ciascuno, così in vbidire alla legge come alli precetti: *S. Tomaso in 2. distinct.* 15. *quæst.* 3. *& distinct.* 19. *quæst.* 2.

Propositione Quinta.

IL timor giusto scusa dall' osseruatione, & obedienza d'ogni legge, & precetto humano, ancora che per altro fossero legitimi, giusti, & obligatorij.

La ragione di questa propositione non è perche da altra radice venga l'obligatione della Legge diuina, & dell' humana: ma si presuppone

pone per cosa indubitata, che l'huomo sia soggetto alle leggi, & precetti de' suoi superiori spirituali, & temporali; perche Dio hà comandato, che si presti obedienza loro; per il che le leggi humane hanno la sua forza & virtù dalla legge diuina. Onde S. Agostino diffinì il peccato esser transgressione della legge eterna solamente; dalla quale derriua, & la legge naturale, & la diuina positiua, & ogn' altra humana, che viene da legitima potestà.

La differenza nell' obligatione della legge diuina naturale, dalla quale nissun timore scusa, alle altre è, perche essa contiene bontà naturale, & immutabile; & commanda cose assolutamente necessarie alla salute; ma le altre commandano cose che di sua natura non hanno bontà, ma diuentano tali, dopo che

ſono commandate. Et abrogata la legge reſtano anco di eſſere più buone, & ritornano indifferenti: & ſimilmente commandano coſe, che innanzi il precetto non ſono neceſſarie alla ſalute, ma diuentano tali perche ſono commandate, & abrogata la legge reſtano d'eſſer più neceſſarie; & Dio non vuole, che ſiamo obligati vgualmente à quello, che non è di ſua natura bene, come à quello, che è aſſolutamente tale: per il che San Tomaſo 22.*quæſt*.147. *a.de in* 4.*diſt*.93.dice, che li precetti di Dio obligano aſſolutamente, ma li precetti della Chieſa non ſono delle coſe neceſſarie alla ſalute. Per il che vi può eſſere qualche impedimento all'oſſeruarli.

Di più il timor giuſto ſcuſa dall' oſſeruanza del precetto della legge diuina poſitiua, adonque molto più

più scusarà dal precetto humano.

La integrità della confessione è di legge diuina positiua, come tutti li Theologhi affermano; nondimeno chi in vna terra picciola hauesse vcciso secretamente il fratello del Curato, che fusse solo Sacerdote, essendo in necessità di confessarsi, potrebbe per timore di non essere scoperto dir gli altri peccati, & tacer quello: Nauarr. *in Manu. cap.*17.*num.*3. S.Tomaso 4. *dist.*17.*quæst.*3.& secondo l'opinione di tutti il timore, che la grauida non muora tagliandole il ventre per cauar la creatura viua, scusa dal precetto Diuino positiuo di battizarla.

Ancora il voto, & il giuramento non obligano meno che il precetto del Superiore, *cap. Debitores, de iureiurand. cap. magnæ; de voto;* ma dall' osseruanza di questi scusa

il giusto timore come afferma la Glos. *cap. si vero, de iureiuran.* Adunque tanto più scusarà dall' osseruanza del precetto humano. Syluest. *ver. metus, nu. 7. Metus non excusat à mortali. limita, verum in his quæ sunt mortalia de se, vt dictum est, quia videlicet sunt naturali, vel diuino iure sub præcepto prohibita, secus si iure humano, quia tunc timor iustus excusat à mortali. Et verb. excomm.* 5. *num.* 14. *non tenentur subditi obedire Prælatis præcipientibus subire mortem, vel verbera, vel aliquid facere ad quod ista sequuntur.*

Et molti casi nota il Panormitano, *sopra il cap. Sacris, de his, quæ vi,* ne' quali il giusto timore scusa dall' osseruanza della legge humana.

La propositione sudetta è tenuta da San Tomaso *quæst.* 11. *artic.* 9. *in Additio. quæst.* 23. *artic.* 3. Gabriel Biel. 4. *dist.*

4.*dist*.18. *quæst*.3. *artic*. 3.*dub*.4. Maior *in* 4. *dist*.14. *quæst*.4.Almain. *tractatu primo*,*cap*.3.*quæst*.4.Angelo, *excomm*. 5. *nu*.18. Summa Confeſſorum.*tit*.33. *q*.165.Tabiena, *excom*.8. *qu*. 10. Soto, *lib*.1.*de iust*. *quæsti*.6. *artic*.4. Nauarr. *prelu*.7.*n*.12.Azor.*l*.1.*c*.11.

Oppongono alcuni il *cap. Sacris, de his, quæ vi*, doue ſi dice, che nel participare con lo ſcommunicato la forza ſcuſa dal peccato il timore non ſcuſa, & pure il non participare con lo ſcommunicato, quanto alli particolari modi della participatione, è precetto humano. A queſto riſponde Soto, che all'hora non ſcuſa il timore, quando ne naſce ſcandalo in alcuno, & queſto non per virtù della legge humana, ma per virtù della Diuina, che prohibiſce lo ſcandalo *l*.1. *de iust*. *quæst*. 6. *cap*. *quarto* & Sylueſtro *verb*. *ex-*

comm. 5. *num.* 14. dice, che quel capitolo ſi intende quando il timore non è giuſto, ma leggiero; & quando ſi participa con lo ſcommunicato nel peccato mortale per lo quale è ſcommunicato, ouero quando ſi fà in pregiudicio della Fede.

Propoſitione Seſta.

TImor giuſto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, ò della maggior parte della robba, della prigione, &c. & queſto non ſolo nelle pertinenti alla perſona propria, ma ancora alle perſone delli congionti.

Il timor giuſto è quello, che muoue l'huomo coſtante; & la virtù della coſtanza ricerca, che s'incorra nel male minore per ſchifarne

ne vno maggiore; come S. Tomaſo afferma 2. 2. *quæſt.*125.*artic.*4. *diſt.*19. & perche non ſi poſſono peſar li mali in vniuerſale per eſaminar la grauezza loro, poiche le circonſtanze alterano la loro qualità, di qui è; che la comune opinione afferma; che, *Quis ſit metus iuſtus determinatur arbitrio boni viri*, & ſi conferma dalla *l. qui metus*, *ff. ex qui.cau.maio.* conſente la Gloſ.*cap.cum dilectus*, *de his*, *quæ vi.*

Nondimeno per quanto ſi può dire in vniuerſale, la propoſitione ſi proua quanto alla vita, & tormento, *cap.. cum dilectus*, *de his*, *quæ vi.* Quanto alli beni Nauar. *in Manual. cap.* 22. *numer.* 51. Panorm. & Gloſ. *cap. Abbas*, *de his*, *quæ vi.* Quanto alla prigionia, *l. nec timorem*, *ff. quod metus cauſa*, & tutti li Dottori concordano,

si può vedere *S. Thomaso in 4. d. 29.* de Theologi; de Summisti Siluest. *verb. metus*, & de' Giuriscon-sulti la Gloss. *cap. cum dilectus*, *de his, quæ vi*, che pienamente ne trattano.

Et San Tomaso, & Syluestro nelli luoghi citati estendono il giusto timore, non tanto se li sudetti mali soprastiano alla persona propria, ma ancora alla persona delli congionti Padre, Madre, Fratelli, Figli, Moglie & altri propinqui.

Propositione Settima.

GLi Ecclesiastici di questo Dominio deuono hauere giusto timore di perdere la vita, & beni suoi, & di molto maggiori mali priuati, & publici alli suoi congionti, se seruassero l'Interdetto.

Conciosia

Conciosia che vedendo quanto il Popolo sia deuoto, & dedito all' essercitio delle opere Christiane, & massime dell' vdir la Messa, si deue certamente concludere, che non vorrà star senza; & che questo suo zelo alle cose Diuine quando non potrà hauere effetto per le vie ordinarie, lo conuertirà in zelo indiscreto, vsando violenza per hauer l'essercitio della Santa Religione, che egli crede esserli debito; essendo persuaso, che la Santità sua non hà hauuto ragione di leuarglielo. Et perche è insieme persuaso, che non vi sia colpa dal canto del suo Principe; poiche ogni vno hà per notissimo, che altra non è la controuersia, che il Sommo Pontefice hà con la Republica, se non perche ella vuole con le buone leggi, & con la giustitia conseruare

la vita, l'honore, & i beni delli sudditi suoi, onde auuerrebbe facilmente, che si mouesse contro gli Ecclesiastici con molto, & graue pericolo della vita loro, & anco con qualche circonstanza aspra, come suole auuenire in simili casi; & quando non succedesse morte, almeno succedessero altre violenze, o graui offese. Nè serue dire, che partino dal Dominio, come alcuni pochi hanno fatto: prima perche coloro, che sono partiti, se non fossero stati guardati da' ministri publici, sarebbono incorsi in grauissimi pericoli, & si videro molti perturbati, & mal disposti contra di loro per questa sua partenza: & poi perche se volessero ad vno ad vno partire, & tra tanto quelli, che rimangono non seruare l'Interdetto,

to, non ſarebbe effettuato il precetto: ma ſe voleſſero tutti inſieme immediate partirſi niſſuna cauſa ſarebbe più atta à concitare l'impeto popolare contro loro di queſta, quando ſi vedeſſero tutti inſieme, & al Popolo ſi manifeſtaſſe in queſta maniera il torto, che reputarebbe eſſerli fatto. Et quando queſto non foſſe, che ſenza dubbio ſarebbe, ne ſeguirebbe però la perdita delli ſuoi beni, con li quali ſi ſoſtentano, che è vicino al perdere la vita, & ſi è moſtrato cauſare timor giuſto.

Ne ſi può dire, che queſto vaglia ſolo nelli Clerici ſecolari, che hanno beni proprij, ne importi alli regolari, che li hanno in commune; poiche tanto maggior debbe eſſere la cura delli beni,

quanto ſono più communi. San Benedetto nella regola commanda, & innanzi lui Santo Agoſtino: *Caritas enim, de qua ſcriptum eſt quod non quærit quæ ſua ſunt, ſic intelligitur, quia communia propriis, non propria communibus anteponit, & ideo quanto magis rem communem, quam propria veſtra curaueritis, tanto vos amplius proficere noueritis.*

Et di più eſſendoſi nella precedente propoſitione moſtrato eſſer giuſto timore non ſolo ſe alla propria perſona ſopraſtanno pericoli & mali; ma ancora alli congionti, ogni vno può da ſe giudicare quanto ſarebbono malveduti, & à quali danni, & pericoli eſpoſti i parenti degli Eccleſiaſtici: ma quello, che più importa non ſolo per legge ſcritta, mà per naturale inſerta nelli cuori di tutti,

tutti, il publico bene della patria, nell'animo di ciascuno deue precedere ogni amor priuato verso qualsivoglia congiontissima persona; & è manifestissimo il pericolo, quando l'essercitio della Religione si intermettesse, che non si perdesse totalmente la diuotione, che non s'introducessero opinioni peruerse, & non si disponesse la materia ne gli animi poco constanti à riceuere qualche mutatione di Religione.

Questo timore lo deue hauere ogni buon Religioso, prima perche il *cap. Alma mater*, fatto gia 300. anni (quando l'heresie erano pochissime, & lontanissime) dice, che da gl' interdettj indiscreti *excrescit indeuotio populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt.* poi perche i Dottori tutti confessano il poco bene, &

molto male, che producono, con tutto, che ſiano giuſti. Soto in particolare *in 4. diſtinct.22.quæſt.3.art.1.* conſiderando, che l'Interdetto è ſtato trouato per conſeruare l'auttorità Eccleſiaſtica, confeſſa, che ne ſegue il contrario, poiche perciò viene eſtenuata; oltre che al popolo ſi fà gran danno, & ingiuria; & che altre volte l'Interdetto non duraua più di tre giorni; & conclude, che non ſi douerebbe mettere, ſe non per vrgentiſſima cauſa, & che duraſſe ſolo tanto, che non s'intepidiſſe la deuotione del popolo. Ma quello, che più importa, i preſenti tempi, ne quali il nome de' Catolici è riſtretto in poche Prouincie; & queſto Dominio, & la Città di Venetia ſono ripiene di tante ſorte di Nationi, ricercano, che gli Eccleſiaſtici di

questo Stato considerino li grauissimi pericoli, che porta il Diuino seruitio, & la Santa Fede; & hauendo perciò giusto timore, concludino di non essere obligati à seruare vn precetto humano d'Interdetto, quantunque anco fosse giusto.

Propositione Ottaua.

La potestà del Sommo Pontefice di commandare alli Christiani, non è illimitata, nè si estende à tutte le materie, & modi; ma è ristretta à fine della publica vtilità della Chiesa; & hà per regola la legge Diuina.

Quelli, che nel Pontefice Sommo pongono vna libertà, & assoluta potestà in ogni cosa, hanno questo solo fondamento, che egli è Vicario di Christo, il quale è Dio,

è Dio, & però ha tutta la poteſtà di lui, la quale eſtendendoſi à tutte le coſe; per conſeguenza à tutto ſi eſtenderà ancora la poteſtà del Pontefice.

Non ſi deue mettere in controuerſia la ſuppoſitione, che ſia Vicario: ma bene ſi moſtrerà, che ſia con limitata poteſtà: perche prima non gli ha communicato Chriſto la poteſtà ſua, come Dio, ma come huomo: quella ſi eſtende vniuerſalmente à tutte le coſe; queſta egli reſtringe al Regno Celeſte: per il che diſſe il Signore, *Regnum meum non eſt de hoc mundo*, *Io*.18. & negò eſſer dato per giudice à diuidere l'heredità tra dui fratelli: *Luca* 12. & ſi aſcoſe quando erano per farlo Re, *Ioan*. 6. & eſplicando bene la ſua intiera poteſtà, *in San Ioan. al.* 17. diſſe al Padre di ſe ſteſſo, *ſicut dediſti*

dedisti ei potestatem omnis carnis, vt omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam. Ecco qual potestà Christo nostro Redentore hà esercitato; la qual però non ha communicato al Pontefice tutta, perche quella si estende (si come è commune opinione di Theologi) al rimettere li peccati senza Sacramenti, *vt autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Matth.9.* Et questa nondimeno, secondo il parere di tutti, non l'ha communicata al Pontefice:poteua anco Christo instituire Sacerdoti senza il mezzo del Sacramento dell' Ordine; nè ciò hà concesso al Papa. Ancora Christo haueua potestà, di instituire i Sacramenti, che al Pontefice non hà dato potestà, nè de instituirne, nè di potere far cosa alcuna in mutatione

tatione della forma di quelli, o di altre cose essentiali. Non è Theologo alcuno, che dia al Pontefice tutta l'auttorità di Christo; ma bene sono molti, che espressamente dicono esser molto inferiore. *Gaet. 22. quæst. 88. artic. 12. Si Dei Vicarius plenè potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota Vice Dei relaxare, sed quoniam non plenè fungitur Dei potestate, sed limitatè, scilicet ad pascendas oues, & ad clauibus Regni Cælorum vtendum ad ædificationem, ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare, relaxare siquidem ad libitum vota, pertinet ad claues excellentiæ ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit.* Si può vedere Iacomo Almaino *de potestate Ecclesiastica, & Nauar. sopra il capit. nouit. de re iud. not. 3.*

not. 3. *num.* 130. Ne gli hà conceſſo Chriſto quella parte della poteſtà ſua, che era vtile, che reſtaſſe nella Chieſa in vn capo viſibile, ſe non à fine di edificatione; per il che San Paolo dice 2. *Cor.* 3. *non enim poſſumus aliquid contra veritatem, ſed pro veritate: & Rom.* 14. *quæ pacis ſunt ſectemur, & quæ ædificationis ſunt inuicem cuſtodiamus: &* 2. *Cor.* 10. *&* 13. *de poteſtate noſtra quam dedit nobis Dominus in ædificationem non in deſtructionem.* Edificatione chiama San Paolo tutto quello, che è in accreſcimento dell'honor diuino; & deſtruttione tutto quello, ch'è in diminutione: *Epheſ.* 2. *in quo omnis ædificatio conſtructa creſcit in templũ ſanctum in Domino, in quo & vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu ſancto:* Si come ſi fabrica il tempio materiale per honorar Dio in

esso corporalmente; cosi si instruisce l'anima con la dottrina, & con l'essempio, & con le correttioni ancora, acciò Dio sia in quella honorato. Per il che San Paolo 1.*Cor.* 4. dice *sic nos existimet homo vt ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei.* Et li Dottori ancora restringono la potestà Ecclesiastica alla legge Euangelica, che si vede chiaro dalla diffinitione, che danno: ò pigliamo quella di Gerson, & delli Parisini, *est potestas à Christo Apostolis, & Discipulis, & successoribus eorum legitimis, supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Euangelicas pro consecutione felicitatis æternæ.* Ouero quella di Nauarra; *est potestas à Christo instituta immediatè & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem*

Euan-

Euangelicam in supernaturalibus , & quatenus ad illa opus sit , etiam in naturalibus.

Da che si conclude , che della potestà Pontificia vi sia l'vso legitimo quando viene adoperata à quel fine ; & secondo quelle regole, che Christo hà ordinato : & l'abuso quando venga adoperata in contrario.

Propositione Nona.

SE la potestà del Sommo Pontefice sia soggetta alli Sacri Canoni , & Decreti delli Concilij generali , ouero libera , & assoluta , & superiore à quelli , non è ancora deciso ; ma resta in dubio nella Chiesa di Dio.

La decisione penderebbe dalla determinatione in chi sia la suprema

ma potestà Ecclesiastica, nel Sommo Pontefice; o nella Chiesa, & Concilio, che la rappresenta. In questa questione dall'vna, & dall' altra parte sono celebri Dottori, & di auttorità, & di santità: Anzi dalli Concilij di Costanza, & di Basilea fu determinata la superiorità del Concilio. Da Papa Leone X. nel Concilio Lateranense fu dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Prouincie Christiane, altre seguono questa; altre quella opinione. Il Cardinale Bellarminio dice *ad litteram l.2. de auct. concil. cap. 13. & quamvis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum concilium non ita expressè hoc diffiniuit, & de concilio Lateranense, quod expressissimè hoc diffiniuit, nonnulli dubitant an fue-*

rit

rit verè generale, ideo vsque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos.

Et Nauar. *super c. nouit. not. 3. num.* 84. rendendo la causa perche nella diffinitione della podestà Ecclesiastica non habbia detto tradita, ma instituta, dice *ne me oporteret diffinire cui illa fuerit principaliter à Christo collata, an Ecclesiæ toti an vero ipsi Petro, quod non est consilium facere in præsenti, propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium: illi enim tenent Petro, & successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo Papam concilio esse superiorem, ij vero, quibus Gerson adhæret, totam datam esse toti Ecclesiæ, licet exercendam per vnum, atque ideo in aliquot saltem casibus concilium esse supra Papam,* & hauendo raccontato il numero de Dottori,

Dottori, che tengono l'vna: & l'altra opinione, porta per parole di Ioan. Maiore. *Romæ nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani, sententiam, nec rursus Academiam illam Parisien. pati, vt contraria opinio asseratur in ea.*

L'istessa sentenza tiene Gioanni Mariana Giesuita nel suo libro de Rege l.1. capit. 8. il qual libro è approuato per publico essame della Compagnia di Giesu, & per essame fatto con l'auttorità Regia di Spagna.

Propositione Decima.

L'Obedientia, che il Christiano deue al precetto del Sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma eccette quelle, che sono contro la legge di Dio, nelle quali

quali l'ubidirlo è peccato.

Questa propositione come notissima non ha bisogno di proua; nondimeno per non lasciarla senza alcuna confirmatione addurrò quello, che disse San Pietro ne gli Atti al 5. *Obedire oportet Deo magis quam hominibus:* Et la reprensione fatta da Christo Nostro Signore alli Farisei, *quare & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?* interpretando anco, che delli precetti de superiori contro li commandamenti di Dio profetasse Isaia, *frustra colunt me docentes doctrinas Dæmoniorum, & mandata hominum.* Tratta questa materia San Tomaso 1. 2. *quæst.* 96. *artic.* 5. Et li Canonisti sopra li Capitoli *si Dominus. Non semper. Iulianus. Et qui resistit* 11. *quæst.* 3.

Prop-

Propositione Vndecima.

L'Obedienza debita al Sommo Pontefice non si stende à tutte le cose, che non sono contrarie alla legge di Dio; mà in molte etiandio buone l'huomo è libero, si che non è tenuto vbidirli.

Nel Deuteronomio *a* 17. L'obedienza debita al Sommo Sacerdote è restretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio: *Facies quæcunque dixerint, qui præsunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius:* Il che io non porto in questo luogo se non per mostrare à quelli, che l'allegano à prouare l'obedienza debita al Pontefice, che non proua se non vna obedienza relatiua alla legge.

San

San Tomaſo 2. 2. *quæſt.* 104. *art.* 5. afferma, che nelli moti interiori dell' anima il Christiano non ſia obligato vbidire à poteſtà alcuna humana, ne in quelle coſe, che appartengono alla natura del corpo, *Secundum ea quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, ſed ſolum Deo, quia omnes homines natura ſunt pares puta in his, quæ pertinent ad corporis ſuſtentationem, & prolis generationem.*

Gaet. 2. 2. *quæſt. artic.* 88. 12. *Papæ Chriſtiani quo ad bona temporalia & quo ad operationes perſonales non ſubjiciuntur abſolutè, ſicut religioſi prælatis ſuis:* & più abaſſo *nam patet innumeras eſſe obligationes, quæ non ſubſunt Papæ ad nutum, vt patet in contractibus inter hominem, & hominem, & multo minus inter hominem,*

minem, *& Deum* : & di sotto *clarè patet quod Christiani non sunt Papæ subditi absolutè quoad omnia*, *sed limitatè secundum quid ad spiritualia in ædificationem corporis Christi*, *& ea quæ ordinantur ad hoc*; Nauar. *nel Man. cap. 23. numer.* 38. afferma che il Papa non potrebbe commandare ad vno, che si confessasse di nuouo delli peccati vna volta ben confessati; con tutto che il riconfessarli sarebbe opera buona; *Il Panorm. cap. cum olim de cler. coniug.* afferma che il Papa non potrebbe commandar la continenza ad vna sorte di persone; & pure il seruar la continenza è opera buona : *Siluestr. verb. obedientia primo* dice. *Obedientia limitatur secundum gradum superioritatis superioribus spiritualibus*, *puta Papæ obediendum est in spiritualibus pertinentibus*

tibus ad ſalutem, quæ ſpopondimus in baptiſmo: il che prima diſſe San Thomaſo *in 2. diſtinct. 44. quæſt. 2.* Et con ottima ragione; perche il Sommo Pontefice ſopra coloro, che non ſono intrati ancora nella Chieſa di Dio, o perche ſono infedeli, o non ancora battezzati, non ha auttorità alcuna: dice San Paolo *quid mihi de his qui foris ſunt iudicare?* l'acquiſta adonque, perche l'huomo ſe gli fà ſoggetto nel batteſimo; per il che anco non reſta obligato ſe non di quanto promette in quello. Et ſe ſi trouaſſe alcun luogo di qualche Padre, che affermaſſe, che ſiamo obligati di obedire in ogni coſa, conuiene à quella vniuerſale dare vna diſtintione accommodata, & limitata ſecondo li termini della poteſtà: imperoche San Paolo al 3.

ad Colossen. commanda, *Filij obedite parentibus per omnia, hoc enim placitum est Domino*, & alli serui *obedite per omnia dominis carnalibus*, & pur non è dubio, che s'intende d'obedienza ristretta secondo la potestà Paterna, & Dominicale; & la Glos. *cap. Ad aures de temp. ord.* dice, *Prælato, si non pertinet ad officium suum quod præcipit, non est obediendum. Si vero pertinet ad officium, obediendum est, si non decipitur in præcepto.* San Bernardo *nel libro suo de precepto, & dispens.* con longhissimo discorso ristringe ogni obedienza alla regola secondo la quale è promessa: luogo degnissimo d'esser visto, & considerato da tutti, &c.

Propo-

Propositione Duodecima.

IL Christiano non deue prestar obedienza al commandamento, che gli viene fatto (se ben fosse del Sommo Pontefice) se prima non hauerà essaminato il commandamento quanto la materia ricerca, se è conueniente, & legitimo, & obligatorio: Et quello, che senza alcun essame del precetto fattogli, vbidisce alla cieca, pecca.

Questo si proua efficacemente per la propositione di sopra mostrata; quello, che vbidisce al Papa contro il precetto di Dio pecca, adonque non gli è lecito vbidire se non essaminato prima il commandamento del Papa, & conferitolo con li precetti diuini, & veduto, che non repugni loro.

Similmente niuno deue vbidire al precetto del Papa, quando di là è per nascer scandalo, come di sopra si è prouato; ouero quando sia per riuscire in destruttione, non in edificatione della Chiesa: adonque conuiene, che ogn' vno consideri quello, che può nascere dall' obedienza, che è per prestare: & considerare, se può succederne scandalo, & non venire all'essecutione se non hauerà probabilmente conosciuto, che non sia per succederne male, ò turbatione nella Chiesa, o diminutione nel culto Diuino. Anzi sarebbe vn gran torto al rispetto, & riuerenza, la qual deue portare al Sommo Pontefice chi credesse, che sempre, ch'egli alcuna cosa commanda, non hauesse questa intentione di hauere per iscusato, anzi lodare il Christia-

no,

no, che non farà pronto alla esse-
cutione, vedendo, che il suo com-
mandamento sia per partorir male.
Et in confirmatione di questo si
porta la Decretale di Alessandro
III. che nel *cap. si quando, de
rescript.* all'Arciuescouo di Rauen-
na scriue, che quando egli alcuna
cosa commanda, debba alli precet-
ti suoi vbidire, ouero assegnar cau-
sa ragioneuole, perche non possa
farlo. Adunque hà sempre il Pon-
tefice questa mente di scusare, chi
non l'obedirà per causa ragioneuo-
le, & il suddito deue essaminar in-
nanzi, che venga alla esecutione,
se vi è alcuna cosa ragioneuole per
non farlo: altrimente non potrà
eseguire quanto commanda la su-
detta Decretale. Nè questo modo
di fare è senza essempio tratto dall'
istessa Scrittura Diuina: racconta

San Luca *al* 17. *de gl' Atti Apostolici*, che predicando San Paolo in Beroe, alcuni ascoltauano le sue parole con grande auidità, scrutinando ogni giorno le Diuine Scritture per vedere se così era, come San Paolo diceua, & sono lodati molto dalla Scrittura Diuina, & aggionge, cherano li più nobili de' Tessalonicensi, de' quali San Paolo dice *in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est.* Se fù degno di lode scrutinar le Scritture per vedere se così è come San Paolo predicaua, non sarà di minor lode scrutinar le Scritture, & le altre Dottrine Catoliche, per vedere se così si deue fare, come il Papa commanda, & se non fosse debito di regolare li precetti, & li essempi del Sommo Pontefice con li precetti Diuini, non hauerebbe San Paolo

ripreso

ripreſo San Pietro *alli Galati al* 2. che non caminaua conforme alla verità dell' Euangelio. Anzi il medeſimo San Pietro quando *al cap.*11. *de gl' Atti Apoſtolici*, li Giudei conuertiti mormorauano contro lui, che haueſſe riceuuto Cornelio Centurione, reſe ragione del fatto per le Diuine reuelationi; intendendo dire non ſolo à gli altri, ma à ſe ſteſſo ancora, *Parati reddere rationem vnicuique poſcenti vos de ea, quæ in vobis eſt fide.*

Queſto è certo, che il Pontefice può fallire nelli giudicij particolari, etiandio hauendo vſato ogni diligenza; & anco con buona intentione: & molti *de facto* hanno errato in queſto; & le Hiſtorie ne ſono piene; perche adunque non deue il fidele guardare ſe nel precetto vi ſia errore?

Mà nessuno reputi qui, che il nostro senso sia diffinire, che si ricerchi longo, o breue esame; mà si come nella propositione è detto, quanto comporta la materia. Sarà commandata cosa così chiara, che in vn momento l'huomo conoscerà l'obligo; altra ricercherà studio di vn giorno: & ad altra forse non bastarà vn mese. La prudenza Christiana è quella, che dà le regole in ciò; & non per altra causa si danno li termini, se non acciò il Christiano pensi, & conosca l'obligo; perche se fosse obligo di vbidire alla cieca, il dare termine sarebbe vano.

La seconda parte della propositione segue manifestamente dalla predetta: perche ogn' vno, che eseguisse il precetto senza hauerci sopra la debita consideratione, si espone

espone à pericolo di far cosa, che sia contro la legge di Dio, o d'onde possa seguir scandalo: & lo esporsi à pericolo di peccare è peccato, *Ecclesiastici. 3. Qui amat periculum peribit in illo*: & Gaetano *nella Somma*, & Nauarra *in Man. cap.*14.*num.* 27. & Gerson *in Regulis Moralibus*, lo mettono per regola generale: ne da ciò può essere scusato alcuno, dicendo di non sapere questa regola: Imperoche è precetto *de iure naturæ*, & ogni vno è obligato saperlo, come bene pruoua *Nauar. sopra cap. si quis. de pœn. distinct.* 7. *num.*83.

Questa propositione è Dottrina del Cardinale Toleto, il quale *nel suo libro Instructio Sacerdotum*, *l.* 5. *cap.* 4. così dice, parlando della residenza Episcopale. *Dum enim Papa imponit aliquod negotium Episco-*

po, quod requirit ad tempus absentiam, abesse potest. Sed attende quod non sufficit obedientia tantum, sed debita, quia cum absque causa rationabili aliquid præcipitur non debemus obedire, &c.

Nè si può rispondere, che, chi per obedire al Papa facesse alcuna cosa inscientemente contro la legge di Dio, fosse scusato; imperò che non scusa la ignoranza se non è inuincibile, come San Tomaso, & tutti li Theologi, & Canonisti affermano: ma non è inuincibile ignoranza se non in chi hauerà fatto tutto quello, che hauerà saputo, & potuto per conoscere la verità; & nessuna cosa è più facile, che il pensarci, & essaminare conforme alla capacità sua: ciascuno adunque è tenuto farlo, & non facendolo si espone à pericolo di peccare.

Nè

Nè dica alcuno, che si deue presupponere, che nessuno precetto del Papa sia contro la legge di Dio: perche si come questo è vero, che si deue cosi presupporre ad effetto di non affermar temerariamente, che sia cosi, non si deue presupporre ad effetto di eseguirlo alla cieca.

Io deuo stimare ogn' huomo per buono, & reale, nè giudicar temerariamente male di alcuno; ma non ad effetto di commettergli le cose mie senza consideratione, altrimenti sarà detto quello di San Paolo, *Qui ignorat, ignorabitur*: massime considerato, che il Sommo Pontefice è huomo, al quale non conuiene la impeccabilità, mà, secondo San Paolo, *Omnis Pontifex ex hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, ut offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit his qui ignorant,*

ignorant, *& errant: quoniam & ipse circundatus est infirmitate*: & la reprensione fatta à San Pietro da Nostro Signore lo mostra. *Vade retro post me Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis quæ Dei sunt*: Et se si dice, che non haueua ancora riceuuto lo Spirito Santo, sappiamo bene, che li Pontefici *pro tempore*, hanno lo Spirito Santo, solamente per non fallire nelle cose della Fede, & delli costumi in vniuersale, quando determinano, *Ex Cathedra*: & poi doppo la riceuuta dello Spirito Santo, dice San Paolo di San Pietro: *Quod non rectè ambularet ad veritatem Euangelij*. Et vediamo frequentissimamente le reuocationi, che li successori fanno delle Leggi, & precetti de' suoi predecessori, & anco delle sue proprie, quando riceuono migliore informa-

formatione: & nelle Decretali spesse volte i Pontefici dicono essere preparati di reuocare le sue sentenze, se sarà mostrato loro, che habbino commesso contro la giustitia; il che sarebbe vano se non potessero fallire: *veggasi il cap.ad Apostolicæ, de sent.& re iud.in 6.*

Nessuno creda, che questa propositione sia contraria alla Dottrina più commune che il suddito quando è in dubbio se sia tenuto vbidire al Prelato, o nò, si deua reputare obligato, & tenuto: perche questo non s'intende di chi è dubbio per non hauerci pensato sopra, ma di quello, che doppo hauer fatto diligente, & sufficiente essame, resta dubbio per la incertezza della cosa, non per mancamento di diligenza; & di questo parlano quelli, che dicono l'obe-

dienza

dienza esser debita in caso dubbio: ma non di quello, che è dubbio perche non vi hà hauuto sopra la debita consideratione.

Aggiongendo però, che quantunque il Christiano sia tenuto in caso simile dubbio di vbidire, non segue però, che sia lecito al Superiore il commandare; imperoche egli grauemente pecca, quando commanda quello, di che dubita se il soggetto sia in obligo di obedienza, di questo tratta Adriano V I. *Quol.*1.& vna delle sue conclusioni è, *Non pertinet ad potestatem Cathedræ præcipere, vt ei obediatur stante dubio, quod est contra legem naturalem.* Anzi se il Christiano sapesse essergli fatto vn commandamento, che lo istesso Prelato ha per dubio, non sarebbe tenuto di vbidire; ma il dubio inuincibile all'hora tolera l'obli-

go,

go, quando egli dubita, ma non sà, che il Prelato dubiti per se stesso.

Propositione Decimaterza.

NOn salua il Christiano, che il Pontefice affermi asseuerantemente il suo precetto essere giusto; ma bisogna esaminarlo, & regolarsi come di sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedenti: imperoche se può fallire nel precetto così può fallire nel stimarlo giusto: & si come pecca chi si espone à pericolo non essaminando il precetto se sia giusto; così si espone al pericolo medesimo non essaminando se sia vera la opinione, che il Papa ha della giustitia dell'istesso precetto. Ma chi oltre la ragione vuole in ciò espressa auttorità, dice la Glosa. *cap. ad aures, de temp. ordin.*

Si

Si præcipitur quod omnino eſt malum, non faciat contra conſcientiam, licet iuſtum videatur Prælato. Nel particolare del Papa. Syluestro *verbo obed. 5. Vtrum Papæ ſit in omnibus obediendum ab Eccleſiaſticis, reſpondetur quòd non: primò, ſi præceptum ſapit peccatum, & intellige etiam de veniali; etiam ſi Papa credat mandatum iuſtum, & tamen ſubdito conſtat illud in ſe continere peccatum:* La ſteſſa Dottrina porta Adriano VI. *Quol.2. art.3.* Et queſta propoſitione ſi conferma efficaciſſimamente, *per il capit. inquiſitioni, de ſenten. excommunicationis, & capitul. litteras, de reſtitutio. ſpolia.*

Propoſitione Decimaquarta.

QVello, che hauendo fatto l'eſſame del precetto, non ſi conoſce

conoſce atto à ſaperſi riſoluere da ſe, ſe quello ſia conforme, ò contrario alla legge di Dio; & ſe dalla obedienza ſia per naſcer ſcandalo, è obligato conſigliarſi con perſone che ſtimi di ſcienza, & conſcienza buona, & zelanti della riuerenza debita alla Santa Sede Apoſtolica.

Nelli caſi dubij deue la buona conſcienza eleggere la parte ſicura, doue non è pericolo alcuno di fallire; & coſi la ragione moſtra; & li Santi commandano. Ma quando il dubio è di tal natura, che da ambe le parti ſi eſpone à pericolo, all'hora fà biſogno vſare ogni mezzo per conoſcere la verità.

Nel caſo, che la propoſitione propone, non è la parte ſicura; perciò che ſe non ſi fà quello, che il precetto dice, è pericolo di incorrere in peccato di diſubidienza: ſe ſi

ſi fà, di offendere Dio. Per il che ſempre l'huomo ſi eſporrà à pericolo di fallire per ignoranza colpevole, inſino, che non hauerà vſato tutti li modi poſſibili per ſaper la verità, & la giuſtitia di quello, che è per operare: ma il conſiglio è vno di queſti mezzi à chi non hà attitudine, o gratia d'intendere da ſe la legge di Dio. Adunque è obligato valerſene, & fare come San Gregorio dice, *diſtinct.* 84. *cap. Peruenit*, *quod per ſe nequit attendere*, *ab alio ſaltem poſsit addiſcere*: Al che anco ſi può addurre *diſt.*38. *c.vlt.* & la Gloſ. *ſopra il detto c.Peruenit*, *ex lege tunc non prodeſt ignorantia cum potuit addiſcere vel per ſe vel per alium.* Sopra che anco ſi può vedere Nauar. *nel Manual.cap.*23.*nu.*46. & di queſta materia tratta à longo l'iſteſſo Auttore *ſopra il cap.ſi quis autem,de pœn. diſt.*7.

distinct.7. num.50. & sequen. Doue dice tra le altre queste parole : *Excusamus item illum qui cum non sit ea eruditione, vt per se opinionum fundamenta librare valeat, tamen bona fide ac seriò virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum consulit.* Et porta molte auttorità de' Dottori, che si potranno vedere, per non le replicar quì. Mà specificatamente Gerson *nel trattato in materia excommun.* dice, *excommunicatio vel irregularitas non incurritur dum in præmissis casibus dicit aliquis Iuristarum, vel Theologus iuxta conscientiã suam, quod huiusmodi sententiæ non sunt timendæ vel tenendæ: & hoc præsertim si obseruetur informatio, seu cautela debita ne sequatur scandalum pusillorum, qui existimant Papam esse vnum Deum, qui potestatem habet in cælo & in terra: verumtamen expellenda*

est

est talium stultitia per informationes, qui si nolint acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto. Et Nauarro, *Cap. cum contingat, de resc. rem.2. num.* 30. dice. *Qui vnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus, fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset iustum, & alij contra vsum tenerent.* Allegando anco molti Dottori; & aggionge. *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum praecedere speciatim satis fateatur Ioan. And. Dominicus, &c.*

Dalle cose sudette, si conclude, che il Serenissimo Prencipe, & Republica di Venetia, per ogni debito ha essaminato due precetti fattili dal Pontefice sotto li 10. Decembre; vno di reuocare le sue leggi, nelle quali ha prohibito l'edificar Chiese nel suo Stato, & le alienationi

tioni de' beni laici in Ecclesiastici senza licenza : & l'altro di remettere al Nuncio della Santità sua due persone Ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti : & hauendo trouato li sudetti precetti, non solo essere sopra cose, alle quali l'auttorità del Pontefice non si estende; ma ancora contrarij alla legge di Dio; ha giudicato non douerli vbidire : & ha risposto alla Santità sua con quella riuerenza maggiore, che si conueniua.

Segue anco, che li Prelati di questo Stato, se il Pontefice ha fatto loro o se farà precetto di seruare l'Interdetto, in maniera che faccia sufficiente, & legitima fede; sono obligati sotto pena di peccato, essaminare quanto il Pontefice ordina, ò ordinarà : per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per

partorir

partorir ſcandalo, deſtruttione della Chieſa, o altri mali; & trouato, che coſi ſia, rendere le cauſe ragioneuoli del non eſequirlo; & ſe alcuno ſenza queſto eſſame, il quale vuole eſſere tanto più diligente, quanto ſi tratta di coſa di grandiſſimo momento, lo eſequiſſe, peccarebbe: ne deue alcuno per le coſe prouate di ſopra dire, che conoſce le ragioni della Republica eſſere valide, ma che non gli tocca parlare contro il precetto: perche queſto farà contro il detto *cap. ſi quando*, nè meno, che non vuole eſſaminarle; ma vuole preſupporre che il Papa habbia ragione: acciò non ſiano nel numero di quelli, che lo Euangelio dice, *Cæci ſunt, & duces Cæcorum.*

Propo-

Propositione Decimaquinta.

QVando il Pontefice per fare vbidire li commandamenti suoi ingiusti, & nulli, o perche eccedino la auttorità datagli da Christo, o perche siano contro la Legge Diuina, fulmina sentenza, o censura di Scommunica, o di Interdetto; quella contiene errore intolerabile, & è ingiusta, & nulla; & non si deue riceuere, nè vbidire, nè stimare; salua la riuerenza debita alla Sedia Apostolica.

Ciò si proua: perche chi non contrauiene à precetto alcuno legitimo non pecca; & chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non può essere scommunicato: atteso che Christo Nostro

Signore instituendo la scommunica, *Matth.* 18. Præpone, *si peccauerit in te frater tuus, &c.* Et San Paolo de' quali peccati dichiara *al* 5. *della* 1. *a Corint. Si is, qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut Idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum eiusmodi, nec cibum sumere.* Nè admette la scommunica se non *ad interitum carnis.* Ma le opere della carne le numera *à Galat. al quinto,* concludendo, che escludono dal Regno di Dio: adunque saría contro l'intentione di Christo, & di San Paolo, che sia alcun scommunicato per causa, doue non ha commesso peccato, & non ha contrauenuto ad alcun giusto precetto. Nè si trouerà alcuno, nè Theologo, nè Canonista, che non tenga questa conclusione espressamente.

Ancora il giudicio ingiusto non è giu-

è giudicio, come San Tomaſo dice, *ſecunda ſecundæ quaſt.70.artic.4.* Nè la ſentenza ingiuſta per difetto della cauſa è ſentenza, come il Gaetano afferma *in quel luogo.* Nè la ſcommunica ingiuſta è ſcommunica, come Adriano afferma *Quolib. ſexto.* & Gaetano *tract.* 19. *de excommunic.* & Seto *in quarta diſtinct.* 22. *quæſt.* 1. *artic.* 3. Et ſe è ingiuſta ſolo nel Foro della conſcienza, non è ſentenza in quel Foro; ma ſe è ingiuſta, anco nel Foro eſteriore, non è nè ſentenza, ne ſcommunica, meno in eſto Foro eſteriore; & ſi conferma per San Tomaſo, *ſecunda ſecundæ, quæſt.* 67. *artic.*1. La ſentenza è vna legge particolare, ma la legge ingiuſta non è legge, anzi tirannide. Adunque la ſentenza ingiuſta non è ſentenza. Per il che ſi riſponde al detto ſolito allegarſi,

Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta, timenda: che bisogna, che sia sentenza: ma quella che contiene errore intolerabile non'è sentenza, onde non è *timenda*. Onde ben disse Gerson *in materia excommunicat. & irregular. consilio septimo. Alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super alios seruitutem, si suis sententiis iniquis, & erroneis, semper esset obediendum: & ita patet quod hoc commune dictum, sententia Prælati, vel Iudicis, etiam iniusta, timenda est, indiget Glosa, alioquin non est generaliter verum, si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda: imo in casu pati illam esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Portano molti casi, ne quali la sentenza di scommunica è nulla. La Glossa ne porta 12. *cap. præsenti de sentent.*

sentent.excommun.In 6.li riduce Nauar. *a* 5.*in Manu.cap.*27.*nu.*4. Angelo *excomm.*4.§.19.ne porta 15.

Et in tutti questi Auttori si troua compreso per più capi il caso nostro. Si può vedere Dom. Soto nel sudetto luogo, doue dimostra esser nulla la scommunica fulminata contro alcuno per hauer fatto opera virtuosa, ò per non hauer condesceso à cosa illicita. Ma Gerson nel luogo sopradetto, nominando, secondo la dottrina d'Innocentio,li casi della nullità della scommunica, dice nominatamente della scommunica fulminata dal Pontefice Romano, *Alter est si sententiet in præiudicium iustæ libertatis, vt si volens vsurpare Ciuitatem vnius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere,& ita de multis similibus,vt si excommunicare vellet illos, qui suo*

Regi, & suis edictis rationalibus obediunt: notauit hoc Innocen. vbi prius.

Et per non attendere tanto alli Dottori, che si lascino li Canoni, gran numero ne porta Gratiano, che espressamente dicono non douersi temere l'iniqua scommunica: *capit. Cui illata. capitu. Secundum catholicam: cap. Cepisti habere: cap. Temerarium: cap. Quid obest: cap. Quomodo: cap. Illud plane.* 11. *quæst.*3. *cap. Si quis:* 24. *quæst.* 3. *cap. Manet:* 24. *quæst.*1.

Et se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo & li due vltimi: & resterà à pieno informato.

Et per esplicare in particolare come si deua portare il Christiano contro à chi è fulminata tal censura, Pietro di Palude cosi consiglia *in* 4.*distinct.*18.*quæst.*1. *Qui nulliter excommu-*

communicatus publicè excommunicatus denunciatur, ita ex aduerſo ipſe publicet cauſam quare ſententia non valet, puta appellationem, vel aliam iuſtam cauſam, quo facto amplius non eſt ſcandalum puſillorum, ſed Phariſæorum, vnde contemnendum. Antonino ſegue l'iſteſſa dottrina, & Nauar. *cap. cum contingat. rem.*2. *& Gabriel, in quarta diſt.*18.*quæſt.*2.

Dell' interdetto non fà biſogno far mentione ſpeciale, perche è fondato ſopra la ſcommunica: Onde ſe queſta è nulla, anco quello reſterà nullo; coſi dice Syluestr. *ver. interd.*2.*num.*2.& quando l'Interdetto foſſe ſolo, per l'iſteſſe cauſe è nullo, per le quali è nulla la ſcommunica. Nauar. *in Manua.c.*27.*num.*187.

Propositione Decimasesta.

LA sentenza iniqua, & nulla (etiandio del Sommo Pontefice) è vn abuso della potestà, & per tanto vna violenza; alla quale è licito & necessario, à chi non ha Prencipe superiore, che lo difendi, opporsi con tutte le forze, che Dio ha concesso; castigando li esecutori, salua sempre la reuerenza alla Sede Apostolica.

Il far resistenza alla forza, & difenderfi da chi vsa violenza, è cosa tanto naturale, & ciò non hà bisogno alcuno d'esser dimostrato, saluo che col portare la vera intelligenza di quel luogo, *Si quis percusserit te in maxillam dexteram prabe ei & alteram: & si quis voluerit tecum iudicio contendere & tollere tibi tunicam, dimitte ei & pallium: & qui angaria-*

angariauerit te mille passus, vade cum illo & alia duo. Il che Sant' Agostino *de mend. ad consil. c.* 15. & *Ench. cap.* 78. & nell' espositione di quel luogo dichiara douersi esequire non in fatti, ma nella preparatione dell' animo à sopportar con patienza ogni violenza. Ma non in modo, che l'huomo non deua vsarci contra ogni rimedio, che Dio concede: & ne dà l'essempio di S. Paolo, il quale hauendo riceuuto vna guanciata per ordine del Sommo Sacerdote non porse l'altra guancia, anzi facendo la resistenza, che potè, disse, *percutiet te Deus paries dealbate.*

Ma che l'iniqua sentenza sia vna violenza, è bene espresso *al* 20. *dell' Ecclesiastici, Qui facit per vim iudiciũ iniquum*: & Isaia *al decimo. Væ qui condunt leges iniquas, & scribentes iniustitias, scripserunt, vt opprimerent*

in iudicio pauperes , & vim facerent causæ humilium populi mei. Nissun priuato può renunciare la potestà del difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare vna republica, come bene deduce Nauar. *cap. nouit, de Iudic. not. tertio, num.* 119. Mà perche questa ragione è generale, forse alcuno potría dire, che non sía da valersi di tal rimedij contro vna potestà così suprema, come è la Ponteficale: vediamo li Dottori, che in particolare insegnano, non solo, che si possa; ma ancora, che si deua opporsi al Sommo Pontefice, quando abusá della potestà. Baldo *sopra il cap. olim, de rescriptis*, non solo dice, che al Papa non si obedisca in tal caso, ma appresso, che se gli resista con riuerenza; & che à questo effetto si adoperi anco le armi.

Gerson *in Regulis Moralibus, titulo de*

de Præceptis Decalogi, iure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis à quacunque persona cuiuscunque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, & non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere, secundùm qualitatem iniuriæ, scilicet quantum requiritur, & sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac via facti. & nel libro *de A. P. consilio decimoquarto: Quod si sit aliquis, qui totam præsidentiam suam, & Papalem Dignitatem conuertere velit in instrumentum nequitiæ, & destructionis alicuius partis Ecclesiæ in temporalibus, vel spiritualibus, nec pateat sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab obedientia talis potestatis sæuientis, & seipsa abutentis, & hoc ad tempus, vel quousque Ecclesia, vel Concilium prouideat, hoc fas erit.* Et *nel libro de Vnitate Ecclesiæ,*

consil. decimo; occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut iustæ defensionis, sicut vim vi repellendo liceret à rite electo in Papam subtrahere obedientiam, & cætera. Et infra, fieret, quæ ei obedientia vera, potiusq; contradictio, vel resistentia, liceretq; præmissas sententias suas qualescumque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, & in caput suum retorquere. Et nel trattato, *circa materiam excommunicat. & irregul. consil.* 10. *Contemptus clauium etiam non semper inuenitur apud illos, qui ne dum non obediunt sententiis excommunicat. promulgatis per Papam, vel suos, sed etiam non est iudicanda esse apud illos qui per potestatem secularem aduersus tales prætensas sententias tueri se procurant: lex enim naturalis dictat, vt posit vis vi repelli, constat autem quod tales ex-*

communi-

communicationes non debent dici ius, sed vis, & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri. In questo Auttore spessissime volte è trattata, & conclusa questa propositione; & si può appresso li sudetti leggere *de Vita Spirituali animæ, lectio. tertia, & il Trilogo in materia schismatis.* Ma oltra lui Sylvestro ancora *ver. Papa quarto*, allegando Pietro di Palude, mostra, che in molte cose conuiene non obedire al Papa, ma resisterli; & così rimediare alli mali.

Il Gaetano nel primo suo opusculo *de potestate Papæ, & Conciliorum, cap. vigesimoseptimo.* Soto *nel Quarto distinctio. decimaquinta, quæstio. secunda, articulo secundo.* Vittoria *in repetitio. de potestate Papæ: & Conciliorum, propositione vigesimaseconda.* Vn luogo di Antonio Cordubense

è bene

Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta, timenda: che bisogna, che sia sentenza: ma quella che contiene errore intolerabile non è sentenza, onde non è *timenda*. Onde ben disse Gerson *in materia excommunicat. & irregular. consilio septimo. Alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super alios seruitutem, si suis sententiis iniquis, & erroneis, semper esset obediendum: & ita patet quod hoc commune dictum, sententia Prælati, vel Iudicis, etiam iniusta, timenda est, indiget Glosa, alioquin non est generaliter verum, si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda: imo in casu pati illam esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Portano molti casi, ne quali la sentenza di scommunica è nulla. La Glossa ne porta 12. *cap. præsenti de sentent.*

sentent.excommun.In 6.li riduce Nauar. *a* 5.*in Manu.cap*.27.*nu*.4. Angelo *excomm*.4.§.19.ne porta 15.

Et in tutti questi Auttori si troua compreso per più capi il caso nostro. Si può vedere Dom. Soto nel sudetto luogo, doue dimostra esser nulla la scommunica fulminata contro alcuno per hauer fatto opera virtuosa, ò per non hauer condesceso à cosa illicita. Ma Gerson nel luogo sopradetto, nominando, secondo la dottrina d'Innocentio,li casi della nullità della scommunica, dice nominatamente della scommunica fulminata dal Pontefice Romano, *Alter est si sententiet in praeiudicium iustae libertatis, vt si volens vsurpare Ciuitatem vnius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere,& ita de multis similibus, vt si excommunicare vellet illos, qui suo*

Regi, & suis edictis rationalibus obediunt: notauit hoc Innocen. vbi prius.

Et per non attendere tanto alli Dottori, che si lascino li Canoni, gran numero ne porta Gratiano, che espressamente dicono non douersi temere l'iniqua scommunica: *capit. Cui illata. capitu. Secundum catholicam: cap. Cepisti habere: cap. Temerarium: cap. Quid obest: cap. Quomodo: cap. Illud plane.* 11. *quæst.*3. *cap. Si quis:* 24. *quæst.* 3. *cap. Manet:* 24. *quæst.*1.

Et se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo & li due vltimi: & resterà à pieno informato.

Et per esplicare in particolare come si deua portare il Christiano contro à chi è fulminata tal censura, Pietro di Palude cosi consiglia *in* 4. *distinct.*18. *quæst.*1. *Qui nulliter ex-*

commu-

communicatus publice excommunicatus denunciatur, ita ex aduerso ipse publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam iustam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Pharisæorum, vnde contemnendum. Antonino segue l'istessa dottrina, & Nauar. *cap. cum contingat. rem.2. & Gabriel, in quarta dist.*18.*quæst.*2.

Dell' interdetto non fà bisogno far mentione speciale, perche è fondato sopra la scommunica: Onde se questa è nulla, anco quello resterà nullo; così dice Syluestr. *ver. interd.*2.*num.*2.& quando l'Interdetto fosse solo, per l'istesse cause è nullo, per le quali è nulla la scommunica. Nauar.*in Manua.c.*27.*num.*187.

Propositione Decimasesta.

LA sentenza iniqua, & nulla (etiandio del Sommo Pontefice) è vn abuso della potestà, & per tanto vna violenza; alla quale è lecito & necessario, à chi non ha Prencipe superiore, che lo difendi, opporsi con tutte le forze, che Dio ha concesso; castigando li esecutori, salua sempre la reuerenza alla Sede Apostolica.

Il far resistenza alla forza, & difendersi da chi vsa violenza, è cosa tanto naturale, & ciò non hà bisogno alcuno d'esser dimostrato, saluo che col portare la vera intelligenza di quel luogo, *Si quis percusserit te in maxillam dexteram prabe ei & alteram: & si quis voluerit tecum iudicio contendere & tollere tibi tunicam, dimitte ei & pallium: & qui angaria-*

angariauerit te mille passus, vade cum illo & alia duo. Il che Sant' Agostino *de mend. ad consil. c.* 15. *& Ench. cap.* 78. & nell'espositione di quel luogo dichiara douersi esequire non in fatti, ma nella preparatione dell'animo à sopportar con patienza ogni violenza. Ma non in modo, che l'huomo non deua vsarci contra ogni rimedio, che Dio concede: & ne dà l'essempio di S. Paolo, il quale hauendo riceuuto vna guanciata per ordine del Sommo Sacerdote non porse l'altra guancia, anzi facendo la resistenza, che potè, disse, *percutiet te Deus paries dealbate.*

Ma che l'iniqua sentenza sia vna violenza, è bene espresso *al* 20. *dell' Ecclesiastici, Qui facit per vim iudiciū iniquum*: & Isaia *al decimo. Væ qui condunt leges iniquas, & scribentes iniustitias, scripserunt, vt opprimerent*

in iudicio pauperes , & vim facerent causæ humilium populi mei. Nissun priuato può renunciare la potestà del difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare vna republica, come bene deduce Nauar. *cap. nouit, de Iudic. not. tertio, num.* 119. Mà perche questa ragione è generale; forse alcuno potría dire, che non sía da valersi di tal rimedij contro vna potestà così suprema, come è la Ponteficale: vediamo li Dottori, che in particolare insegnano, non solo, che si possa; ma ancora, che si deua opporsi al Sommo Pontefice, quando abusa della potestà. Baldo *sopra il cap. olim, de rescriptis*, non solo dice, che al Papa non si obedisca in tal caso, ma appresso, che se gli resista con riuerenza; & che à questo effetto si adoperi anco le armi.

Gerson *in Regulis Moralibus, titulo de*

de Præceptis Decalogi, iure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis à quacunque persona cuiuscunque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, & non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere, secundùm qualitatem iniuriæ, scilicet quantum requiritur, & sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac via facti. & nel libro *de A. P. consilio decimoquarto: Quod si sit aliquis, qui totam præsidentiam suam, & Papalem Dignitatem conuertere velit in instrumentum nequitiæ, & destructionis alicuius partis Ecclesiæ in temporalibus, vel spiritualibus, nec pateat sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab obedientia talis potestatis sæuientis, & seipsa abutentis, & hoc ad tempus, vel quousque Ecclesia, vel Concilium prouideat, hoc fas erit.* Et *nel libro de Vnitate Ecclesiæ,*

consil. decimo; occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut iustæ defensionis, sicut vim vi repellendo liceret à rite electo in Papam subtrahere obedientiam, & cætera. Et infra, fieret, quæ ei obedientia vera, potiusq; contradictio, vel resistentia, liceretq; præmissas sententias suas qualescumque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, & in caput suum retorquere. Et nel trattato, *circa materiam excommunicat. & irregul. consil.* 10. *Contemptus clauium etiam non semper inuenitur apud illos, qui ne dum non obediunt sententiis excommunicat. promulgatis per Papam, vel suos, sed etiam non est iudicanda esse apud illos qui per potestatem secularem aduersus tales prætensas sententias tueri se procurant: lex enim naturalis dictat, vt possit vis vi repelli, constat autem quod tales excommuni-*

communicationes non debent dici ius, ſed vis, & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus ſe tueri. In queſto Auttore ſpeſſiſſime volte è trattata, & concluſa queſta propoſitione; & ſi può appreſſo li ſudetti leggere *de Vita Spirituali animæ, lectio. tertia, & il Trilogo in materia ſchiſmatis.* Ma oltra lui Sylueſtro ancora *ver. Papa quarto,* allegando Pietro di Palude, moſtra, che in molte coſe conuiene non obedire al Papa, ma reſiſterli; & coſi rimediare alli mali.

Il Gaetano nel primo ſuo opuſculo *de poteſtate Papæ, & Conciliorum, cap. vigeſimoſeptimo.* Soto *nel Quarto diſtinctio. decimaquinta, quæſtio. ſecunda, articulo ſecundo.* Vittoria *in repetitio. de poteſtate Papæ: & Conciliorum, propoſitione vigeſimaſeconda.* Vn luogo di Antonio Cordubenſe è bene

è bene portare con l'istesse parole, il quale *l.4. quæst.10. distinct.3.* dice, *Vbi Papa potestate abutitur, Episcopi resistere possunt, & si hoc non sufficit, possunt implorare Principes seculares, vt eorum auctoritate, & potentia resistant vi, & armis, non per viam iurisdictionis in Papam, sed iure defensionis, & comprehendant, & puniant executores mandatorum, siue ministros. infra, neque excommunicatio, aut alia censura à Papa inflicta quicquam valet, neque tenenda, neque timenda, quia sicut Mandatum eius, ita & ipsa sententia iam notoriè iniusta ex parte causæ, & ipso facto nulla, neque tenenda, neque timenda est.* Lo istesso ancora sente il Cardinale Turrecremata: *leg. secunda, cap.106.* Et il Cardinale Bellarminio, *lib.2.de Rom.Pont. cap.29.* Le cui parole sono, *Itaque sicut licet resistere Pontifici inuadenti*

inuadenti corpus, ita licet resistere, inuadenti animas, vel turbanti Rempublicam, & multò magis si Ecclesiam destruere niteretur, licet inquam ei resistere non faciendo quod iubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam, &c.

Di questo modo di resistere trattano Felino, & Decio *cap. Si quando. de rescript.* Socin. Senior, *capit. nulli, de Sententia excommunicationis.* Curtius Senior, *consilio decimo.* Nauarra *capit. cum contingat, rem. secundo.* Molti di questi Dottori parlano della resistenza, che debbono fare li Ecclesiastici alli Commandamenti, & Censure del Papa ingiuste; & à molti degli abusi, che il Pontefice commette nella dispensatione delli beni Ecclesiastici; ne perciò questi sono meno à proposito per prouare, che li secolari, massime

massime Prencipi, & trattandosi di cose temporali, tanto più lo possono,& debbono fare; perche se nelle Spirituali, & Ecclesiastiche, che pure Dio gli hà commesso, quando abusa la potestà, si può resisterli; quanto più nelle temporali, che Dio non gli ha ordinato di trattare? Et se gli Ecclesiastici, che sono più soggetti possono resistere, quanto più li Secolari, & li Prencipi? Et se molti di questi Dottori admettono, che gli Ecclesiastici chiamino in aiuto li Prencipi per resistere al Papa, quanto più lo doueranno fare essi Prencipi, quando si tratta della sua giurisditione, che Dio hà dato loro? & quando si tratta insieme della difesa dell' Imperio loro, & della Religione, vita, honore, & robba delli sudditi, dati loro da Dio in gouerno? Il che è detto espressamente in

tre

tre Canoni, *vigesimatertia qu.5. cap. Principes, cap. in Regum, cap. Administratores: & 16.qu.7.cap.filiis.* Et che li Prencipi siano protettori della vera Religione de' sudditi, si vede in molte Epistole di San Leone Papa primo à Martiano; & di Santo Gregorio à Mauritio, & in tutte le Epistole delli sette primi Concilij generali à gl' Imperadori, che in quei tempi regnauano.

Nè questa Dottrina repugna à quella sentenza, che il Papa non possa essere giudicato da alcuno, nè sia soggetto à qualsivoglia potestà; atteso che altro è punire vno per giurisditione hauuta sopra lui; & altro è impedire *de facto* le ingiurie, che egli tenta di fare ad altri, *de facto*: così insegnano Gaetano, & Turrecremata, & Bellarminio ne' luoghi allegati di sopra.

Propo-

Propositione Decimasettima.

NOn solo è peccato nel Giudice il pronuntiare vna sentenza ingiusta, & nulla: ma ancora, quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'eseguirla.

E cosa notissima appresso à tutti, che qualunque in modo alcuno partecipa del peccato altrui, commette peccato: per il che San Paolo *alli Romani al.* 1. numerati alcuni generi di errori, disse esser rei della dannatione eterna *non solùm qui faciunt, sed, & qui consentiunt facientibus.* L'esseguire la sentenza è vn modo di participare in essa molto principale: poiche alcuni participano, che però non portano niente di essentiale al peccato commesso; come chi lo lauda, o chi ne riceue frutto: altri

altri ſono talmente à parte, che l'effetto ſenza loro non ſeguirebbe. L'eſſecutione della ſentenza è notabiliſſima parte, & tale che ſenza eſſa la ſentenza non hà la vltima perfettione; adunque non ſolo pecca il miniſtro, che eſſeguiſce l'iniqua ſentenza; ma hà parte principaliſſima nel peccato: per il che la diuina ſapienza dice, *ſecundum Iudicem populi ſic & miniſtri eius*; *Eccleſ.*10. & *Prouerb.*19. *Princeps qui diligit mendacium omnes miniſtros habebit impios.*

Dell' Interdetto non ſolo è eſſecutore chi ne porta la ſentenza, & chi la intima; ma ancora qualunque Eccleſiaſtico, che l'oſſerua. Et la ſentenza di Scommunica non ſolo è eſeguita da chi la intima; ma ancora da qualunque ſi ritira dallo Scommunicato, & li niega gli officij debiti,

biti, perche la ſentenza è pronunciata contro di lui.

Dal che ne ſegue che, eſſendo vn' Interdetto nullo, peccano tutti li Chierici, che lo ſeruano: & eſſendo nulla la Scommunica, peccano tutti quelli, che s'aſtengono dalla Communione di chi è in tal modo indebitamente ſcommunicato, non preſtandoli quelle coſe, che peccherebbono negandoli per l'ordinario.

Queſta concluſione è prouata, & determinata da Nauarro *cap. cum contingat, Rem.2.numero vigeſimonono*, il quale dice, *Iniuriam facit, qui excommunicatum, prætendentem ſuam excommunicationem nullam, vitat in his, in quibus vitatio eſt illi præiudicialis, ſecundum Innoc. & omnes alios in illo cap. ſolet.* Veggaſi tutto *nu.28. & num.29.*

Propo-

Propositione Decimaottaua.

IL Prencipe, contro il quale, per non hauer riceuuto vno commandamento nullo del prelato spirituale, è fulminata sentenza di scommunica nulla, & il cui Stato è sottoposto all'Interdetto perciò nullo; può con le forze, che Dio gli ha dato, prohibirne la osseruatione, & conseruarsi la possessione, nella quale si troua dell' essercitio della Santa Religione Catolica: & se probabilmente credesse, che il culto Diuino fosse per diminuirsi, ouero nascerne alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

Questo si dimostra, atteso che per legge naturale ogn' vn può conseruar l'honor suo contro chi *de facto* vuol leuarglielo; & quãdo è persona

publica,

publica, ſi che la vergogna ſia per ridondare non in lui principalmente, ma nella communità, non può ſenza peccato traſcurarne la difeſa, come proua Gaetano, 2. 2. *quæſt.*73. *artic.*2. & Soto, *in l.de rat.teg.*& Nauarro *in Manual. cap.*18. *num.* 46. & generalmente tutti li Theologi, Canoniſti, & Summiſti.

Ma incorrerebbe in grandiſſimo dishonore il Prencipe, il quale, vedutoſi in neceſſità di conſeruare la Libertà, & Sopranità datagli dà Dio, non ha ceduto ad vn aſſerto commandamento nullo, ſe doppo col permettere la eſecutione dell' interdetto perciò fulminato, moſtraſſe hauer commeſſo peccato in non obedire, & perciò reſtaſſe, & appreſſo gli altri Prencipi, & appreſſo li ſudditi ſuoi in opinione, & di poco prudente, & di poco Religioſo;

gioſo ; il qual dishonore ridondarebbe anco in vergogna delli ſudditi, & dello Stato ſuo, & portarebbe incommodità grauiſſima al ſuo gouerno. Nauarr. *nel cap. Cum contingat, Rom.2. num.*22. *&* 23. dà per conſiglio ad vn priuato, contro il quale erano ſtate fulminate cenſure, le quali egli in publica diſputa haueua moſtrato eſſere inualide, & nulle, che non doueſſe in modo alcuno aſtenerſi dalle coſe Diuine, non ſolo, che ſono di obligo; mà ancora dalle deuotioni voluntarie publiche : acciò che alcuno perciò non lo teneſſe per ſcommunicato veramente : aggiongendo, che queſto non è portar poco riſpetto alle cenſure ; anzi è vn portar gran riſpetto alle cenſure legitime il negarlo alle falſe, non adorando vn Dio falſo per il vero ; & non confeſſando

contro

contro la propria conſcienza,& con ſcandalo, di hauer commeſſo peccato. Ogni vno, che lo leggerà in quel luogo, non ſolo ſottoſcriuerà alle ragioni ottime allegate da lui per il caſo, che tratta; ma reſterà capaciſſimo, che vagliono tanto maggiormente nel preſente, doue ſi tratta di vn Prencipe, & di vn Senato prudentiſſimo, & religioſiſſimo, per il che il pericolo,& lo ſcandalo ſarebbono ecceſſiuamente maggiori. Et oltre queſta ragione due altre ne ſono, che fanno proua intiera alla propoſitione ſudetta.

Nel Deuteronomio *cap. 26.* dice Moiſe, *Dominum elegiſti hodie, vt ſit tibi Deus. Dominus elegit te hodie, vt ſis ei populus peculiaris: & c.29. vt tranſeas in fœdere Domini Dei tui, & in iurerando, quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, vt ſuſcitet te ſibi*

te sibi in populum, & ipse sit Deus tuus. Quello, che per così solenne patto è stato da Dio concesso ad vn gouerno, non li può essere senza colpa leuato. Et quando viene priuato *de facto*, ha, per legge Diuina, naturale ragione di difendere la sua Religione; & contra la forza indebita, che vuole leuargliela, mantenerla con forza, ad essempio delli Machabei, 1.*Machab.* 3. *Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris*; & ancora, *Pugnemus pro populo nostro, & Sanctis nostris.*

La seconda ragione è, che nel riceuere la Religione Christiana, fu come stabilito vn contratto per auttorità Diuina tra il popolo Fedele, & li Ministri della Chiesa; & cioè, che essi al popolo predichino il verbo di Dio, & ministrino li Sacramenti, & officij Diuini; & scambieuolmente

il popolo somministri loro il vitto necessario. Di questo parla S. Paolo, *alli Corinti nella prima cap.9. Quis militat suis stipendiis vnquam, quis plantat vineam, & de fructu eius non edit, quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? nunquid secundum hominem hæc dico? An, & lex hæc non dicit? scriptum est enim in lege Moysi Non alligabis os boui trituranti.* Si come il soldato riceue lo stipendio deuutogli; cosi è obligato al seruitio militare; & il Pastore è obligato à somministrar il pascolo, & all'incontro riceue il latte; & al boue può esser prohibito di mangiare il frumento dell'area, se non si adopra al battere.

Se adonque, quando il ministro dell'altare hauerà al popolo ministrato quello, che deue, hà ragione di ricercare il suo stipendio, & può

con

con le armi sue spirituali difendersi contra chi glielo niega; così quando il popolo hà somministrato quello, che deue delle cose temporali; può con la forza sua mantenersi nella possessione dello spirituale, che con violento modo se gli vuol leuare.

Non sarà giudicato troppo honesta cosa, che hauendo li Ecclesiastici non solo il vitto necessario, che assegna loro l'Euangelio per seruire al popolo nelle cose diuine; ma cento volte più, & d'auantaggio; vogliono al presente, godendo del contratto fatto, ritenersi quello, che è dato loro, & non contribuire scambieuolmente quello, che sono debitori.

Et se dirà alcuno che si contentano lasciar ogni cosa, & partirsi; se gli replicarà, che il contratto tra loro, & il Popolo, non è vn precario;

ma vn' obligo ſcambieuole perpetuo.

Et ſi come, ſe il Principe voleſſe mandarli via reclamerebbe il Pontifice, dicendo, che li beni ſono dati all'Eccleſiaſtico irreuocabilmente, per il che le perſone loro non ſi poſſono licentiare; coſi quando eſſi vogliono partire, dice il Prencipe con ragione, non voglio che tu parta; perche il tuo ſeruitio nelle coſe diuine mi è debito irreuocabilmente.

Ma per confirmare tanto più le coſe ſopradette, reſta moſtrare vn' altra propoſitione.

Propoſitione Decimanona.

L'Interdetto è vna cenſura nuoua nella Chieſa, & che, ſe non è adoperata con la debita diſcretione, è à deſtruttione notabile di eſſa.

Et

Et ſi proua; perche non ſi ha mentione d'Interdetto, ne quanto alla voce, ne quanto al ſignificato, nella Scrittura diuina; ne in alcuno delli antiqui Padri; ne in le raccolte de' Canoni di Burcardo, ne di Iuone, ne di Gratiano, il quale ſcriſſe circa il 1150. Ma bene incomincia doppo di quello. Perche ne fa mentione primo ne i Decretali Aleſſandro III. in vna ſua lettera alli Prelati d'Inghilterra l'Anno 1170. in circa.

Et ſe alcuno penſaſſe, che il cap. Miror. 17. *quæſt.* 4. ſi poteſſe interpretare dell' Interdetto; prima da ſe ſteſſo conoſcerà, che a niſſun modo ſi può intendere del locale, del qual parliamo noi: Secundò, che altro è *Oblatione non recipi*, & altro è *non intereſſe diuinis*.

Ma li verſati nelle Iſtorie ſenza difficultà ſapranno; che Bonifacio

Conte habitò sempre in Cartagine, per il che non si può per alcun modo trarne la conclusione dell' antichità dell' Interdetto locale, che comprende li innocenti.

Nel principio, che s'incominciò à sottoponer luoghi all'Interdetto, furono prohibiti tutti gli Officij Diuini, eccetto il Battesmo de' putti, & la Penitenza de' moribondi. Alessandro III. *capit. Non est nobis, de spons.* Anno 1170.

Circa il 1200. Si concesse la Predica, & il Sacramento della Confirmatione da Innocen.III. *cap. Responso.de sent.excomm.*

Circa il 1230. Cregorio IX. concesse, che vna volta per settimana si potesse celebrare vna Messa senza sonar campana con voce bassa, & serrate le porte, per consecar il Santissimo Sacramento per viatico delli mori-

moribondi penitenti, *capitul. Permittimus, de sentent. excommunicat.*

Circa il 1245. Innocentio Quarto concesse, che il Sacramento della Penitenza si potesse ministrare alli Crocesignati, & alli forestieri; & che li Chierici potessero celebrar i Diuini Officij à dui, ouero à tre, con voce bassa: *cap. Quod, in tex. de pæn. & Rem.*

Circa il 1300. Bonifacio Ottauo constitui, che la Penitenza si ministrasse non solo à gli infermi, ma anco alli sani; & che si celebri ogni giorno, & dicansi gli Diuini Officij con voce bassa à porte serrate; senza suono di Campane, & nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, & Assontione della Madonna, si celebri publicamente à porte aperte & con suono di Campane *c. Alma mater de sen. exc. in 6.*

Quali fossero li frutti de gl' interdetti è bene recitarli con l'istesse parole del detto capitulo *Alma mater*, & della Estrauagante *Prouide.* Quello dice, *Quia verò ex districtione huiusmodi statutorum excrescit indeuotio Populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtraherentur.*

Le parole della strauagante sono, *Tolluntur mortuis, seu minuuntur suffragia, præsertim per oblationem frequentem hostiæ salutaris: adolescentes, & paruuli participantes rarius Sacramenta minus inflammantur, & solidantur in fide, fidelium tepescit deuotio, hæreses pullulant, & multiplicantur pericula animarum.* Et la Glo. sopra il detto capitul. *Alma mater* dice, che doppo leuato l'Interdetto d'vn luogo, gli huomini di

30. &

30. & 40. anni, che mai haueuano veduto Messa, si rideuano delli Preti, che celebrauano: vediamo ancora quello, che Dominico Soto celebre Dottore ne dica *in* 4. *distinct.* 22. *quaestio.* 3. *a.* 1. *Immo interdictum, quamuis ex vna parte ad terrorem excommunicatorum conducat, ex altera tamen in periculum diuini cultus vergit: potissimum si fuerit prolixum: nam tunc non solum populus desuetudine frequentandi diuina officia affectum eorum & sensum perdit, verum etiam & clerus ipse remissior fit, & ignauior ad eadem diuina celebranda, qua vtique ratione, & diuina religio detrimentum patitur, & populus solet in moribus siluescere.* Per ouuiare à questi disordini da qualche tempo in quà, quando per cause non legitime è stato interdetto qualche Regno, ò Stato, li Prencipi hanno

hannó vſato di non permetterne l'eſſecutione. Il che però hà fatto la Republica : & di ciò ſi potrebbono addurre molti eſempij : ma perche tutti ſono occorſi con ſtrepito di arme inſieme, ne diremo ſolo alcuni occorſi in pace. Nel 1468. Paolo II. ſottopoſe all'Interdetto la Città di Nivers, & il Parlamento di Parigi per Areſto fatto ſotto il 2. Decembre dell' iſteſſo anno, che è nelli regiſtri, ordinò, che il ſeruitio Diuino foſſe continuato, & gli Eccleſiaſtici conſtretti à ſeguirlo.

Et nel 1488. Innocentio VIII. interdiſſe Gant, & Bruges; & il Parlamento dichiarò l'Interdetto abuſiuo, & commandò la continuatione del ſeruitio Diuino, come racconta Renato Copino *l.2. t.4.* Già à tutti è noto, che Filippo Bello Rè di Francia ſi valſe del remedio, che la Repu-

Republica vsa al presente, quando il Regno suo fu interdetto da Bonifacio VIII. & Lodouico XII. quando da Papa Giulio II. Ma aggiongeremo di più, che Lodouico Richeomo, moderno Prouinciale de' Giesuiti nella sua Apologia al Rè di Francia loda, & commenda il fatto del Rè Lodouico XII. & lo propone ad ogni Rè da imitare; si come anco afferma, che essi imitariano li Francesi sudditi di quei Rè, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'auuenire il Regno di Francia.

Adonque dalle cose sudette s'è prouato quanto da principio fu proposto; Il che ancora più facilmente si poteua prouare con l'auttorità de' Santi Padri antichi: ma, perche al presente pare che i Dottori Classici insegnino più chiaramente, habbiamo però più tosto voluto confermare

fermare le cose proposte da noi con l'auttorità de i moderni, con tutto, che la dottrina di esse Propositioni sia stata tenuta nella Chiesa in tutti li tempi: & però la sottoponiamo anco al giudicio di essa Santa Madre Chiesa, che non può fallire.

Il Fine.